

ORIGINALE



L.C. 42/24
SENT. 154/24
REP. 292/24

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA

Sezione III Civile
Delle Procedure Concorsuali ed Individuali

Il Tribunale di Monza, Sezione III Civile, composto dai magistrati

Presidente
Giudice
Giudice relatore

Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento per l'apertura della liquidazione controllata sopra emarginato promosso da

CONCLUSIONI

*"Per quanto esposto, il sottoscritto professionista incaricato,
CHIEDE*

*Che l'Ill.mo Giudice, verificata la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 268 comma 1 e 269 del
d.lgs. 14/2019 e verificata l'assenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni*

VOGLIA

***DICHIARARE** aperta la procedura di liquidazione ai sensi degli artt. 268 e ss. del d.lgs. 14/2019;*

***NOMINARE** liquidatore*

***DISPORRE** che non possano a pena di nullità essere iniziate o proseguite azioni cautelari o iniziate
nuove procedure esecutive né essere acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di
liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;*

***STABILIRE** idonea pubblicità alla domanda e alla emananda sentenza;*

***ORDINARE** la trascrizione della sentenza ad opera del Liquidatore;*

***FISSARE** i limiti di cui all'art. 268 n.4 d.lgs. 14/2019 nella somma di euro mensili 1.448,64 ovvero
nella diversa somma ritenuta di giustizia o secondo equità, escludendo il 50% della 13^a e 14^a
mensilità per eventuali spese imprevedute ed imprevedibili, per i motivi dettagliati in narrativa;*

***DICHIARARE INOPPONIBILE** alla presente procedura i pignoramenti presso terzi gravanti sullo
stipendio del Signor _____ e per l'effetto revocarli.*

***FISSARE** nel termine di tre anni a decorrere dalla sentenza di apertura della liquidazione il tempo
di esecuzione della liquidazione ai fini degli artt. 268 e ss. del d.lgs. 14/2019".*



Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con ricorso depositato il 16 maggio 2024, ha chiesto l'apertura della procedura di liquidazione controllata, atteso l'oggettivo e perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte che non ha consentito e non consente, tutt'ora, di adempiere alle obbligazioni secondo le scadenze pattuite come da definizione di sovraindebitamento contenuta nell'art. 2 del C.C.I.I.

Al ricorso è stata allegata la relazione redatta dal Gestore della Crisi Avv. il quale ha esposto la sua valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda ed ha illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore.

✓ **La giurisdizione**

Sussiste la giurisdizione italiana, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento (UE) 2015/848 del 20 maggio 2015 e va dichiarata la natura principale della presente procedura ai sensi dell'art. 26, comma 4, C.C.I.I., atteso che, dal ricorso, dalla relazione del Gestore e dal successivo atto integrativo, emerge che il presuntivamente individuato nel luogo di residenza abituale del debitore, è sito in Italia da almeno sei mesi antecedenti il deposito della domanda di apertura, in mancanza di elementi contrari all'operare della presunzione posta dall'art. 3 comma 1 paragrafo 4.

✓ **La competenza**

Sussiste la competenza del Tribunale di Monza, ai sensi dell'art. 27, comma 2, richiamato dall'art. 65 del C.C.I.I., poiché la ricorrente risiede nel Comune di ricompreso nel circondario del Tribunale di Monza.

✓ **L'adeguatezza delle produzioni documentali e della relazione del Gestore**

Va considerato, in via generale, che il procedimento per l'apertura della liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65 comma 2 C.C.I.I., è soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario, in particolare alla disciplina prevista per la liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità.

Nel determinare il contenuto della clausola di compatibilità deve farsi applicazione dei principi generali stabiliti dal Codice, tra i quali il dovere di buona fede e correttezza, richiamato all'art. 4, che impone al debitore di illustrare la propria situazione in modo completo, veritiero e trasparente, fornendo tutte le informazioni necessarie e appropriate rispetto allo strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza prescelto.

Si ritiene che, nel dovere di correttezza, rientri anche il dovere di cooperare con gli organi della procedura affinché questa raggiunga i propri scopi, ossia liquidare il patrimonio del debitore (art. 2 comma *mbis*) con attenzione anche al tema della ragionevole durata della stessa (art. 5 comma 4).

L'individuazione del corredo documentale minimo si determina, dunque, non solo in relazione alla necessità, per il Tribunale, di verificare i presupposti di cui all'art. 268 e 269 C.C.I.I., ossia il ricorrere del sovraindebitamento e l'esclusione dell'operatività delle altre procedure di risoluzione della crisi e dell'insolvenza, oltre che per il vaglio di esaustività e ragionevolezza della relazione del Gestore della Crisi previsto dall'art. 269 comma 2 C.C.I.I., bensì anche tenendo presente la portata di questo obbligo di trasparenza e cooperazione.

L'obbligo di trasparenza e cooperazione si declina dunque anche nei confronti degli organi della procedura, considerata la necessità di offrire il supporto documentale utile alla adozione dei provvedimenti iniziali del G.D. ex art. 268 comma 4 e all'esecuzione delle attività preliminari del liquidatore ex art. 272.

In conclusione, la documentazione da allegare al ricorso presentato dal debitore persona fisica non esercente attività di impresa, come nel caso di specie, è costituita da:

- 1) le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, accompagnate dalla produzione ovvero attestata disamina degli estratti dei conti correnti bancari e/o postali degli ultimi cinque anni, anche in funzione delle valutazioni spettanti al liquidatore da compiere ai sensi dell'art. 274 C.C.I.I.;
- 2) la relazione sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria aggiornata alla data del deposito;
- 3) l'inventario dei beni del ricorrente (dovendosi intendere in questi termini lo stato particolareggiato ed estimativo delle attività), necessario ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 270 comma 2 lett. e della successiva redazione dell'atto previsto dall'art. 272 comma 2 C.C.I.I.;
- 4) la idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi o, quantomeno, l'esito della richiesta effettuata dall'O.C.C. ai sensi dell'art. 269 comma 3 del Codice;
- 5) l'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei crediti e delle rispettive cause di prelazione nonché l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse del titolo da cui sorge il diritto, con apposita indicazione del domicilio informatico digitale di coloro tra questi che ne sono muniti;
- 6) la relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione, di cui all'art. 94 comma 2, compiuti nel quinquennio anteriore, anche in formato digitale, anche in funzione delle scelte del liquidatore da compiere ai sensi dell'art. 274 C.C.I.I.;
- 7) lo stato di famiglia e l'elenco delle spese necessarie per il mantenimento del debitore e della sua famiglia, ai fini della tempestiva adozione, da parte del G.D., del provvedimento previsto dall'art. 268 comma 4 lett. b) C.C.I.I.);
- 8) la documentazione ulteriore, eventualmente richiesta dal Tribunale a fronte di incongruenze o profili di criticità emergenti dall'esame della relazione dell'O.C.C., sulla consistenza del passivo e

all'attivo del ricorrente (a titolo esemplificativo, circolarizzazione dei crediti, visure patrimoniali, estratti conto).

Il debitore ed il Gestore della Crisi nominato hanno illustrato, nel corpo del ricorso, della relazione e del successivo atto integrativo, tutta la documentazione e le informazioni necessarie per l'esame nel merito della domanda.

La relazione è, dunque, adeguatamente motivate e rispondenti ai contenuti richiesti dall'art. 269, comma 2, C.C.I.I..

✓ **I presupposti per l'apertura della procedura: l'inapplicabilità di altre procedure concorsuali e il sovraindebitamento**

Come emerge dal ricorso, dalla relazione, dalla successiva integrazione e dai documenti allegati, il ricorrente non è imprenditore, bensì prestatore di lavoro subordinato presso

L'attività di impresa esercitata da _____ in forma individuale è cessata e l'impresa è stata cancellata dal Registro delle Imprese in data 7 febbraio 2001.

Pertanto, è esclusa l'applicabilità del diverso istituto della liquidazione giudiziale ovvero della liquidazione coatta amministrativa o di altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza, sicché ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 comma 1, 2 comma 1 lett. c) e 268 comma 1 C.C.I.I., la ricorrente è legittimata a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio.

Dall'esame del fascicolo telematico relativo al procedimento unitario, inoltre, non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al Titolo IV del C.C.I.I..

Ricorre, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. c) C.C.I.I., un effettivo stato di sovraindebitamento nella forma dell'insolvenza, atteso che il debitore non risulta più in grado di soddisfare regolarmente le obbligazioni assunte.

L'insolvenza risulta dal confronto tra la consistenza e la natura del passivo e del patrimonio attivo da liquidare, dovendosi rilevare che quest'ultimo risulta insufficiente a garantire l'integrale pagamento dei creditori.

Risulta, in particolare, che l'esposizione debitoria complessiva è pari ad € 139.475,37, così suddivisa:

PROTEZIONE SOCIALE ITALIANA

Creditori	Domicilio Digitale	Fonte del credito	Importo del debito
		MUTUO (cointestato con l' ex moglie)	100.000€
		PRESTITO PERSONALE	5.637,38€
		PRESTITO PERSONALE	3.282,81€
		PRESTITO PERSONALE	4.874,45€
		CARTELLA ESATTORIALE	46,55€
		CARTELLA ESATTORIALE	21.398,61 €
		CARTELLA ESATTORIALE	436€
		CONTO CORRENTE SALDO AL 31.03.2024	2.005,83
		PRATICA DIVORZIO	1.793,74

Il patrimonio del debitore è, invece, costituito da:

- crediti nei confronti di istituti di credito in relazione a rapporti di conto corrente bancario/postale:



- titolarità del rapporto di conto corrente n. accesso presso
e avente un saldo negativo di € 2.005,83 al 26 aprile 2024;

2. crediti futuri per retribuzione e pensione: il ricorrente percepisce reddito da lavoro netto mensile pari a € 1.698,62 e reddito da pensione di invalidità erogata dall'Inail pari a € 137,00 mensili;

3. proprietà dell'autovettura immatricolata nell'anno 2000 e allo
stato, come rappresentato nel ricorso e nella relazione del Gestore, non più funzionante.

ha esposto di vivere attualmente presso l'immobile di proprietà della sorella unitamente a quest'ultima e ai genitori e ha rappresentato di essere tenuto, in forza della sentenza del Tribunale di emessa all'esito del procedimento di cessazione degli effetti civili del
matrimonio, a corrispondere l'importo di € 704,00 mensili a titolo di mantenimento dell'ex coniuge e dei tre figli.

Il ricorrente ha, quindi, allegato l'ammontare delle spese medie che mensilmente deve sostenere per il mantenimento del proprio nucleo familiare, quantificandole in complessivi € 1.520,00 come segue:

Voce costo	Spese sostenute annuali	Spese sostenute mensili
PARTECIPAZIONE ALLE SPESE	3792€	316€
CARBURANTE	2400€	200€
SPESE PERSONALI	3600€	300€
PAGAMENTO MANTENIMENTO FIGLI	8.448€	704€
TOTALE	€ 19.248	1.520€

Sulla base di quanto sopra esposto emerge la situazione di sovraindebitamento del ricorrente, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. c) C.C.I.I., poiché il suo patrimonio personale non consente il soddisfacimento integrale delle obbligazioni assunte.

Sussistono, pertanto, i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata.

L'apertura della procedura di liquidazione controllata familiare: i comandi giudiziali

Per quanto detto, sussistono tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente.

Ai sensi dell'art. 270 comma 2 lett. b) C.C.I.I., il gestore designato dall'O.C.C. deve essere nominato liquidatore.

Può, invece, essere omesso l'ordine previsto dall'art. 270 comma 2 lett. c), poiché trattasi di domanda proposta dal debitore ed i documenti oggetto del comando sono già stati depositati.

Effetto automatico dell'apertura della procedura è il divieto di inizio o prosecuzione delle esecuzioni individuali o cautelari, effetto automatico del combinato disposto degli artt. 270 comma 5 e 150 C.C.I.I..

La liquidazione controllata ha carattere universale, salvi i crediti e i beni di cui all'art. 268 comma 4 C.C.I.I..

Pur non essendovi più una disposizione corrispondente all'art. 14 *undecies* L. 3/2012, la procedura non potrà chiudersi finché vi siano dei beni da liquidare a soddisfacimento dei creditori (anche se la richiesta di esdebitazione potrà essere valutata alla scadenza dei tre anni dalla dichiarazione di apertura), salva la possibilità di proseguire nelle attività e nell'eventuale apprensione della quota di reddito del debitore e di ogni utilità sopravvenuta.

P.Q.M.

Il Tribunale, visto l'art. 270 C.C.I.I.,

1) **dichiara** aperta la procedura di liquidazione controllata di

procedura principale ai

sensi dell'art. 26 comma 4 CCII (art. 3 regolamento UE 2015/848);

2) **nomina** Giudice Delegato per la procedura il

3) **nomina** Liquidatore

4) **asigna** ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 C.C.I.I.;

5) **ordina** al debitore ed a qualunque terzo ne sia in possesso senza valido titolo di consegnare al liquidatore nominato tutti i beni facenti parte del patrimonio in liquidazione e in particolare ordina al datore di lavoro di di corrispondere al liquidatore le somme mensili percepite, ivi comprese le trattenute per pignoramento del quinto e per cessione del quinto, a partire dalla mensilità di pubblicazione della presente sentenza, ove non ritenute dal giudice delegato necessarie al mantenimento del debitore;

6) **dà atto**, ai sensi del combinato disposto degli artt. 270 comma 5 e 150 C.C.I.I., che nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;

7) **dispone** che il Liquidatore:

- pubblichi la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Monza o del Ministero della Giustizia, con modalità idonee a salvaguardare la privacy per i dati sensibili, anche patrimoniali e reddituali, dei soggetti non direttamente coinvolti;
- trascriva la presente sentenza presso gli Uffici territorialmente competenti in relazione ai beni immobili del debitore;
- proceda, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, all'aggiornamento dell'elenco dei creditori ai sensi dell'art. 272 comma 1 C.C.I.I.;
- proceda, entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione, alla redazione dell'inventario di tutti i beni soggetti alla liquidazione in conformità al disposto dell'art. 268 comma 4 e alla predisposizione del programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione ai sensi dell'art. 272 comma 2 C.C.I.I.;
- predisponga, scaduti i termini per la proposizione delle domande ex art. 270 comma 2 lett. d) C.C.I.I., la formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273, comma 1, C.C.I.I.;
- informi immediatamente il Giudice Delegato delle valutazioni effettuate con riferimento agli eventuali contratti pendenti e delle eventuali iniziative giudiziali recuperatorie, restitutorie o revocatorie da intraprendere nonché delle modifiche della situazione economica e reddituale del debitore e di ogni circostanza rilevante ai fini dell'esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 C.C.I.I. Manda alla Cancelleria per la comunicazione urgente della presente sentenza a parte debitrice, nonché all'O.C.C. e al Liquidatore nominato.

Così deciso in Monza nella camera di consiglio del giorno 24 luglio 2024.

Il Giudice estensore

Il Presidente

PROTEZIONE SOCIALE ITALIANA

